COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.6.2012
COM(2012) 292 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Prima relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Prima relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

1. INTRODUZIONE 4

2. CONTESTO 4

2.1. Principio del reciproco riconoscimento 5

2.2. Il regolamento (CE) n. 764/2008 5

3. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 764/2008 NEL PERIODO 2009-2012 7

3.1. Istituzione dei punti di contatto prodotti (PCP) 7

3.2. Istituzione dell'elenco di prodotti 7

3.3. Notifiche degli Stati membri 8

3.4. Relazioni annuali degli Stati membri 9

3.5. Riunioni del comitato consultivo sul reciproco riconoscimento 11

4. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI 11

4.1. Documenti orientativi 11

4.2. Guida all'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione delle merci 12

4.3. Conferenze, seminari e tavole rotonde 12

5. RISPETTO DEL REGOLAMENTO 12

6. CONCLUSIONI 13

1. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 764/2008[1] (di seguito "il regolamento sul reciproco riconoscimento" o "il regolamento"), la Commissione procede regolarmente a un riesame dell'applicazione di tale strumento giuridico.

Questa prima relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento tiene debitamente conto dei risultati conseguiti nelle tre riunioni del comitato consultivo sul reciproco riconoscimento svoltesi sinora[2], delle decisioni notificate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, delle informazioni fornite nelle relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento[3], delle informazioni fornite dai "punti di contatto prodotti" (PCP) nazionali[4], delle informazioni specifiche fornite dagli interessati e delle denunce, delle petizioni e delle interrogazioni parlamentari pervenute alla Commissione in questo ambito.

Nei settori non armonizzati, il regolamento definisce i diritti e gli obblighi, da un lato, delle autorità nazionali e, dall'altro, delle imprese interessate a vendere in uno Stato membro i prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, allorché le autorità competenti intendono adottare misure restrittive sui prodotti conformemente alle norme tecniche nazionali. In generale, il regolamento è considerato un efficace atto legislativo, che ha contribuito a promuovere la conoscenza del principio del reciproco riconoscimento. Esso ha attenuato l'onere per gli operatori economici che immettono in un determinato Stato membro prodotti legalmente commercializzati in precedenza in un altro Stato membro.

La relazione dimostra che il regolamento sta funzionando in maniera soddisfacente e che al momento non richiede alcun emendamento. Essa evidenzia inoltre l'esistenza di difficoltà nell'applicazione del regolamento che sembrano riguardare in maniera specifica determinate categorie di prodotti.

2. CONTESTO

La libera circolazione delle merci all'interno dell'UE incontra tuttora ostacoli tecnici, che vengono frapposti allorché le autorità di un paese applicano norme nazionali con cui impongono ai prodotti provenienti da altri Stati membri, dove sono legalmente fabbricati e/o commercializzati, di ottemperare a determinate prescrizioni (relative, ad esempio, a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e imballaggio). Salvo che non siano dirette ad applicare la legislazione secondaria dell'UE, tali

---

1 Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

2 Le tre riunioni si sono svolte rispettivamente il 4 marzo 2009, il 19 novembre 2010 e il 30 novembre 2011.

3 Tali relazioni riguardano il periodo dal 13 maggio 2009 – data di applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento – al 31 dicembre 2011.

4 I punti di contatto prodotti sono stati istituiti a norma dell'articolo 9 del regolamento e i loro compiti sono definiti nell'articolo 10 del medesimo regolamento.

norme rappresentano ostacoli tecnici cui si applicano gli articoli 34 e 36 del TFUE. Questo vale anche nel caso in cui tali norme si applichino senza distinzione a tutti i prodotti, nazionali e stranieri.

2.1. Principio del reciproco riconoscimento

Il principio del reciproco riconoscimento, che deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[5], costituisce uno degli strumenti che permettono di garantire la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il reciproco riconoscimento si applica ai prodotti che non sono oggetto di una normativa di armonizzazione dell'UE o ad aspetti dei prodotti che esulano dall'ambito di applicazione di tale normativa.

In base al principio del reciproco riconoscimento continuano a coesistere nel mercato interno norme tecniche nazionali differenti. Tuttavia, uno Stato membro non può, in linea di principio, vietare la vendita sul proprio territorio di prodotti che sono legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro, anche se tali prodotti sono stati fabbricati in conformità a norme tecniche o qualitative differenti da quelle cui sono soggetti i propri prodotti. Gli Stati membri sono autorizzati a non osservare tale principio e a adottare misure intese a vietare o a limitare l'accesso di tali prodotti al mercato nazionale soltanto a condizioni molto rigorose.

Il principio del reciproco riconoscimento nei settori non armonizzati consta pertanto di una norma e di un'eccezione:

- la norma generale in base alla quale, nonostante l'esistenza di una norma tecnica nazionale nello Stato membro di destinazione, i prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro godono del diritto fondamentale della libera circolazione, garantito dal TFUE;

- l'eccezione in base alla quale i prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro non godono di tale diritto se lo Stato membro di destinazione può dimostrare che è indispensabile imporre la propria norma tecnica sui prodotti in questione per i motivi specificati all'articolo 36 del TFUE (motivi di moralità pubblica, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, ecc.) o nei requisiti obbligatori sviluppati nella giurisprudenza della Corte, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2.2. Il regolamento (CE) n. 764/2008

Fino a poco tempo fa un grave problema per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento era costituito dalla mancanza di certezza del diritto in merito all'onere della prova. Questo è stato uno dei motivi che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 764/2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di

---

[5] Il principio, derivante dalla famosa sentenza della Corte di giustizia *Cassis de Dijon*, del 20 febbraio 1979 (causa 120/78 *Rewe-Zentral* [1979], Racc. 649), ha dato il via a nuovi sviluppi nel mercato interno dei beni. Seppure inizialmente non espressamente menzionato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, esso è ora pienamente riconosciuto (si veda, ad esempio, la causa C-110/05 *Commissione contro Italia* [2009], Racc. I-519, punto 34).

determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE.

Il regolamento non copre - né intendeva coprire - l'intero ambito di applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Al contrario, esso stabilisce le norme e le procedure che le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a seguire allorché adottano o intendono adottare, conformemente alle norme tecniche nazionali, una decisione suscettibile di ostacolare la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro cui si applica l'articolo 34 del TFUE.

Pertanto le autorità nazionali devono applicare il regolamento se la decisione amministrativa da adottare:

(1) riguarda un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro;

(2) riguarda un prodotto che non è assoggettato a una normativa armonizzata dell'UE;

(3) è destinata agli operatori economici;

(4) è basata su una norma tecnica;

(5) produce, direttamente o indirettamente, uno dei seguenti effetti:

    (a) il divieto di immettere quel prodotto sul mercato;

    (b) la modifica di quel prodotto o l’effettuazione di prove supplementari per poterlo immettere o mantenere sul mercato, oppure

    (c) il ritiro di quel prodotto dal mercato.

In virtù del regolamento, l'onere della prova incombe alle autorità nazionali che intendono negare l'accesso al mercato. Esse devono specificare per iscritto il preciso motivo tecnico o scientifico che giustifica l'intenzione di negare al prodotto l'accesso al mercato nazionale. All'operatore economico è offerta l'opportunità di esporre le proprie ragioni e di addurre valide argomentazioni alle autorità competenti.

Tramite l'istituzione di uno o più punti di contatto prodotti in ciascuno Stato membro, il regolamento riduce altresì il rischio per le imprese che i propri prodotti non abbiano accesso al mercato dello Stato membro di destinazione.

Il regolamento persegue il duplice scopo di combinare trasparenza ed efficienza: la trasparenza delle informazioni da scambiare tra le imprese e le autorità nazionali e l'efficienza perché permette di evitare duplicazioni dei controlli e delle prove. Il dialogo preventivo istituito tra le imprese e le amministrazioni fa pienamente uso degli strumenti di prevenzione e di risoluzione amichevole ed efficace dei problemi in merito alla libera circolazione e può essere considerato il meccanismo centrale del regolamento.

Il principale merito riconosciuto al regolamento sul reciproco riconoscimento sta nell'aver permesso di ridurre i costi di informazione (ad esempio, rendendo le norme

tecniche nazionali più accessibili alle PMI), facilitando in tal modo la libera circolazione delle merci e il reciproco riconoscimento[6].

Il regolamento sul reciproco riconoscimento si applica in tutti i 27 Stati membri. La sua adozione nel quadro dell'accordo SEE è ancora in corso al momento della redazione della presente relazione. Sebbene anche alle relazioni UE-Turchia[7] si applichi il principio del reciproco riconoscimento, il regolamento in quanto tale non si applica[8].

3. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 764/2008 NEL PERIODO 2009-2012

Nel corso del periodo in questione la Commissione ha monitorato l'applicazione del regolamento negli Stati membri principalmente, anche se non esclusivamente, sulla base delle notifiche e delle relazioni trasmesse dagli Stati membri. Essa ha anche organizzato le riunioni del comitato consultivo.

La Commissione ha intrapreso inoltre iniziative specifiche volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al principio e al regolamento sul reciproco riconoscimento nel mercato unico.

3.1. Istituzione dei punti di contatto prodotti (PCP)

L'articolo 9, rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, prevede la designazione dei PCP da parte degli Stati membri e la pubblicazione e il regolare aggiornamento a cura della Commissione di un loro elenco con i relativi recapiti.

3.2. Istituzione dell'elenco di prodotti

L'articolo 12, paragrafo 4, stabilisce che la Commissione pubblichi un elenco non esaustivo dei prodotti che non sono soggetti a una normativa di armonizzazione dell'UE.

I recapiti dei PCP sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale[9]. Unitamente alla banca dati contenente l'elenco dei prodotti che non sono soggetti a una normativa di armonizzazione

---

6 Si veda, ad esempio, Pelkmans, J., "Mutual recognition: rationale, logic and application in the EU internal goods market", documento presentato al XII Travemuender Symposium del 24–26 marzo 2010 su "Oekonomische Analyse des Europarechts: Primaerrecht, Sekundaerrecht und die Rolle des EuGH".

7 L'obbligo di applicare il principio del reciproco riconoscimento ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in Turchia si basa sulle disposizioni degli articoli 5-7 della decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale (GU L 35 del 13 febbraio 1996) che prevede la soppressione delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative tra l'UE e la Turchia. A norma dell'articolo 66 della decisione 1/95, gli articoli 5-7 devono, ai fini della loro attuazione e della loro applicazione ai prodotti oggetto dell'Unione doganale, essere interpretati in conformità con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea. Di conseguenza, i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia su materie connesse agli articoli 34 e 36 del TFUE, in particolare la sentenza "Cassis de Dijon", si applicano agli Stati membri dell'UE e alla Turchia.

8 La Turchia ha tuttavia recentemente avviato la procedura interna in vista dell'adozione del proprio progetto di regolamento sul reciproco riconoscimento nei settori non armonizzati.

9 I recapiti dei PCP sono stati inizialmente pubblicati nella Gazzetta ufficiale C 185 del 7 agosto 2009, pagg. 6-12.

dell'UE, essi sono ora disponibili anche online[10], in modo da facilitare lo scambio di informazioni tra gli operatori economici, i PCP e le competenti autorità degli Stati membri.

3.3. Notifiche degli Stati membri

L'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento impongono alle autorità nazionali l'obbligo di notificare agli operatori economici e alla Commissione rispettivamente le decisioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1[11], e le altre decisioni di sospensione temporanea della commercializzazione di un prodotto. Nel periodo compreso tra il 13 maggio 2009, data di entrata in vigore del regolamento, e il 31 dicembre 2011, la Commissione ha ricevuto 1524 notifiche a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e nessuna a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

Di queste notifiche, il 90% si riferisce a lavori in metalli preziosi, mentre il restante 10% riguarda prodotti di varia natura: prodotti alimentari (o additivi alimentari/farmaci), bevande energetiche e apparecchi elettrici.

Finora le notifiche sono pervenute da sette Stati membri. Tuttavia, 1378 decisioni sono state notificate da un unico Stato membro e riguardano lavori in metalli preziosi.

A parere della Commissione, come ulteriormente precisato al successivo punto 3.4, ciò significa che gli Stati membri non notificano tutte le decisioni da essi adottate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7 del regolamento.

Secondo la Commissione l'elevato numero di notifiche concentrate nel settore dei metalli preziosi può essere determinato dall'esistenza in molti Stati membri di organismi permanenti (uffici saggio metalli preziosi) con una lunga tradizione nel saggio, nella punzonatura e nel controllo di lavori in metalli preziosi.

Va ricordato che la Commissione ha presentato in passato due diverse proposte riguardanti l'armonizzazione delle normative nazionali relative ai lavori in metalli preziosi. La prima[12] è stata presentata nel 1975 e ritirata nel 1977. La più recente[13] è stata presentata nel 1993. Diversi Stati membri (quelli che prevedono un sistema di punzonatura obbligatoria) erano categoricamente contrari alle proposte e numerosi tra essi hanno continuato a opporvisi anche dopo la presentazione di una proposta modificata nel 1994. Poiché negli anni successivi non è stato possibile raggiungere un accordo, la proposta è stata ritirata il 24 marzo 2005.

---

10 http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/a12/

11 Ossia le decisioni amministrative che producono direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti: il divieto di immettere sul mercato un prodotto o tipo di prodotto, la modifica di un prodotto o tipo di prodotto o l'effettuazione di prove supplementari per poterlo immettere o mantenere sul mercato, oppure il ritiro di un prodotto o tipo di prodotto dal mercato.

12 Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai lavori di metalli preziosi (COM/1975/607/def. del 1° dicembre 1975), pubblicata nella GU C 11 del 16 gennaio 1976, pag. 2.

13 Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai lavori in metalli preziosi (COM(93) 322 def. del 14 ottobre 1993), emendata dalla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai lavori in metalli preziosi (COM(94) 267 def. del 30 giugno 1994).

Alla luce delle successive sentenze della Corte di giustizia in questo settore[14], risulta evidente che la commercializzazione dei lavori in metalli preziosi importati da uno Stato membro e immessi in commercio nel territorio di un altro, su cui è stata legalmente apposta in uno Stato membro una punzonatura da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, deve essere autorizzata. Le punzonature autorizzate impresse sui lavori in metalli preziosi fabbricati nello Stato membro di destinazione non devono essere differenziate dalle punzonature del medesimo tipo impresse sui lavori importati da altri Stati membri[15].

Pertanto, in mancanza di una normativa UE armonizzata, la libera circolazione dei lavori in metalli preziosi tra gli Stati membri può essere assicurata seguendo la via del reciproco riconoscimento indicata nella sentenza *Houtwipper*[16]. Di conseguenza la Commissione non ritiene necessario per il momento proporre un'ulteriore armonizzazione in questo settore.

Per quanto concerne i prodotti alimentari, gli additivi alimentari e i farmaci, in considerazione dell'armonizzazione parziale in questi settori, è possibile che esistano differenze tra le legislazioni nazionali (ad esempio, la classificazione in vari Stati membri di alcuni prodotti come farmaci o prodotti alimentari, l'utilizzo di sostanze diverse dalle vitamine o dai minerali nella fabbricazione di integratori alimentari, ecc.) tali da costituire elementi suscettibili di influenzare la libera circolazione di questi prodotti. Sono previste ulteriori iniziative in vista di una maggiore armonizzazione in tali settori.

3.4. Relazioni annuali degli Stati membri

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, ogni Stato membro trasmette annualmente alla Commissione una relazione sull'applicazione del regolamento. Tale relazione deve comprendere almeno informazioni sul numero di comunicazioni scritte inviate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e sul tipo di prodotti interessati, dati sufficienti riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, compresi i motivi su cui tale decisione si è basata e il tipo di prodotti interessati, e informazioni sul numero di decisioni adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 (decisioni negative successivamente non adottate), e sul tipo di prodotti interessati.

Finora gli Stati membri hanno presentato alla Commissione tre relazioni di questo tipo: la prima riguardante l'applicazione del regolamento dal maggio 2009 al maggio 2010, la seconda relativa allo stesso periodo dal 2010 al 2011 e una relazione supplementare per il periodo fino al 31 dicembre 2011. Da quel momento in poi le relazioni sono richieste con riferimento all'anno civile.

Oltre alle informazioni sopra riportate, la Commissione ha proposto la presentazione di quanto segue:

---

14 Le principali sentenze della Corte di giustizia sono quelle del 22 giugno 1982 (procedimenti penali a carico di Timothy Frederick Robertson e altri, causa C-220/81), del 15 settembre 1994 (procedimento penale contro Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper, causa C-293/93 [1994], Racc. I-04249) e del 21 giugno 2001 (causa C-30/99, Commissione contro Irlanda [2001], Racc. I-04619).

15 Per maggiori informazioni specifiche in materia, si rinvia al documento orientativo sull'applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento ai lavori in metalli preziosi, citato al successivo punto 4.1.

16 Causa C-293/93. Cfr. nota 14.

- un'analisi dei tipi di prodotti e/o dei settori cui il regolamento si è applicato con maggiore frequenza;
- informazioni sulla struttura e sul funzionamento dei punti di contatto prodotti (personale, natura e numero di richieste, problemi incontrati, ecc.);
- una valutazione delle difficoltà eventualmente incontrate in sede di applicazione del regolamento e proposte di possibili miglioramenti;
- una valutazione dell'impatto del regolamento sul funzionamento pratico del principio del reciproco riconoscimento.

Dalle relazioni si possono trarre le seguenti conclusioni:

(1) I pareri degli Stati membri sono stati quasi unanimemente positivi per quanto riguarda l'efficacia del regolamento ai fini della sensibilizzazione delle imprese attive nel commercio intra UE sul principio del reciproco riconoscimento.

(2) La maggior parte delle decisioni, richieste di informazioni e denunce ricevute dalle amministrazioni nazionali riguardano categorie specifiche di prodotti: lavori in metalli preziosi, prodotti alimentari, additivi alimentari e integratori alimentari, prodotti di costruzione, fertilizzanti, pezzi di ricambio di automobili, prodotti elettrici e acque naturali.

(3) Le relazioni confermano che le autorità nazionali non comunicano sempre alla Commissione le decisioni negative da esse effettivamente adottate. Ciò può essere dovuto a diversi motivi:

– in alcuni Stati membri periferici, gli organismi regionali o locali possono adottare – e in effetti adottano – decisioni negative che non sono notificate né all'amministrazione centrale (incaricata di predisporre le relazioni annuali) né alla Commissione;

– sembrano sussistere tuttora malintesi sul campo di applicazione del regolamento[17] così come in merito alla relazione di questo con altri atti giuridici dell'UE[18]; pertanto numerose decisioni negative effettivamente adottate da alcuni Stati membri sembrano non essere state considerate decisioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento e non sono state quindi comunicate alla Commissione.

Inoltre, sia le imprese, sia i PCP, sia le amministrazioni nazionali riferiscono spesso di incertezze in merito alle modalità e al momento di applicazione nella pratica del principio del reciproco riconoscimento. Una maggiore diffusione di informazioni come specificato al successivo punto 4 sembra la soluzione adeguata per risolvere il problema. La Commissione deve tuttavia ribadire quanto prescritto all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento che, allorché adottano una decisione nel quadro del regolamento sul

---

17 In particolare in alcuni Stati membri in merito alle procedure di autorizzazione preventiva (che non rientrano pertanto nel campo di applicazione del regolamento).

18 In particolare la direttiva 2001/95/CE (direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti).

reciproco riconoscimento, le autorità nazionali sono tenute a notificarla contemporaneamente alla Commissione e all'operatore economico.

3.5. Riunioni del comitato consultivo sul reciproco riconoscimento

Nelle tre riunioni organizzate finora dal comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 13 del regolamento, la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri[19] hanno trattato questioni relative all'applicazione dello strumento legislativo in parola.

I principali argomenti discussi nel corso di queste prime tre riunioni hanno riguardato i documenti orientativi predisposti dalla Commissione (cfr. il successivo punto 4.1), il ruolo dei PCP, l'elenco dei prodotti cui si applica il regolamento, questioni connesse all'obbligo di informazione, le difficoltà rilevate in sede di applicazione del regolamento e la valutazione delle opportunità offerte dalla rete telematica di cui all'articolo 11 del regolamento in merito allo scambio di informazioni tra i PCP e/o le autorità competenti degli Stati membri.

4. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

La Commissione ha redatto documenti di orientamento sull'applicazione del regolamento in determinati settori e sta adottando altre iniziative nell'intento di migliorare le modalità di applicazione sia del principio del reciproco riconoscimento, sia del regolamento.

4.1. Documenti orientativi

La Commissione, su richiesta e con la collaborazione dei membri del comitato consultivo, ha predisposto una serie di documenti orientativi (9 per il momento) che forniscono informazioni pratiche sull'applicazione del regolamento in merito a determinate questioni riguardanti:

- la relazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento,
- l'applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento ai lavori in metalli preziosi,
- la relazione tra la direttiva 2001/95/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento,
- l'applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento agli integratori alimentari,
- l'applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope,
- l'applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento alle procedure di autorizzazione preventiva,

[19] Dal 2011, anche dei paesi EFTA.

- l'applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento alle armi e alle armi da fuoco,

- l'applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento ai fertilizzanti e ai substrati di coltivazione,

- l'applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento ai prodotti di costruzione non recanti il marchio CE.

Tali documenti informativi, non vincolanti giuridicamente, sono stati diffusi anche tramite la pagina web della Commissione sul reciproco riconoscimento[20]. Essi mirano a fornire un chiaro orientamento sull'applicazione del regolamento e saranno aggiornati sulla base dell'esperienza acquisita e delle informazioni fornite dagli Stati membri, dalle autorità e dalle imprese.

4.2. Guida all'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione delle merci

L'applicazione del principio del reciproco riconoscimento richiede la conoscenza dei principi della libera circolazione delle merci. La Commissione ha pubblicato una guida all'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione delle merci, in cui descrive in particolare il principio del reciproco riconoscimento e sintetizza le principali sentenze della Corte di giustizia in materia. Tale documento è disponibile sul sito della Commissione sulla libera circolazione nei settori non armonizzati[21].

4.3. Conferenze, seminari e tavole rotonde

Dal 2009 la Commissione ha organizzato o ha partecipato a 12 seminari sul reciproco riconoscimento nel mercato interno e sull'applicazione del pertinente regolamento. Vi hanno partecipato in particolare rappresentanti del mondo accademico e di specifici settori economici tra quelli più spesso interessati dal reciproco riconoscimento. Le amministrazioni nazionali sembrano favorevoli ad organizzare siffatti seminari con maggiore regolarità.

5. RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Nel periodo considerato dalla presente relazione non si registrano né specifiche sentenze della Corte di giustizia né procedimenti per infrazione aventi per oggetto l'applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento.

In quanto atto legislativo dell'Unione europea direttamente applicabile, il regolamento è immediatamente applicato in tutti gli Stati membri. Come specificato nel regolamento, ogni decisione cui esso si applichi dovrebbe precisare quali siano i mezzi di ricorso previsti, in modo che gli operatori economici possano adire il giudice nazionale competente. Pertanto, a parere della Commissione, le questioni relative alla corretta applicazione del regolamento in

---

[20] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-harmonised-sectors/mutual-recognition/

[21] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-harmonised-sectors/index_en.htm

situazioni concrete, pur non escludendo una possibile iniziativa della Commissione, dovrebbero essere trattate dagli organismi nazionali competenti.

6. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, taluni aspetti del regolamento sul reciproco riconoscimento necessitano di un monitoraggio continuo e potrebbero richiedere un ulteriore chiarimento.

Prescindendo dalle categorie specifiche di merci menzionate nei precedenti punti 3.3 e 3.4, le problematiche sulle quali la Commissione europea propone un attento e sistematico monitoraggio tramite il comitato consultivo sul reciproco riconoscimento sono le seguenti:

- difficoltà nel dimostrare che un prodotto è stato legalmente commercializzato in un altro Stato membro;
- difficoltà nell'individuare quali disposizioni giuridiche si applicano e quali sono le autorità nazionali competenti;
- differenti metodi di prova utilizzati dagli Stati membri e loro possibile compatibilità attraverso il reciproco riconoscimento;
- il ruolo delle procedure di autorizzazione preventiva.

Tenuto conto delle informazioni raccolte sull'applicazione del regolamento, la Commissione non ritiene necessario a questo stadio presentare alcuna proposta di modifica.

La Commissione desidera tuttavia ribadire il proprio impegno a proseguire il monitoraggio del settore particolarmente importante del reciproco riconoscimento nel mercato unico tramite: a) il miglioramento dell'informazione e lo sviluppo della formazione, b) il ricorso a strumenti di prevenzione e di risoluzione amichevole ed efficace dei problemi legati alla libera circolazione e c) lo sfruttamento, se necessario, delle possibilità esistenti offerte dalla normativa dell'UE di sopprimere le barriere illegali.

In questo senso la Commissione propone di continuare nel periodo 2012-2017 l'esame e la discussione in seno al comitato consultivo delle questioni sopramenzionate, con l'obiettivo di analizzare il funzionamento del vigente quadro giuridico dell'UE in merito al reciproco riconoscimento. Nel caso in cui le discrepanze nel funzionamento del regolamento sul reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dovessero acquisire una maggiore rilevanza pratica, potrebbe essere garantito un intervento della Commissione.

Va messo in evidenza infine che il reciproco riconoscimento, in generale, e l'applicazione del regolamento, in particolare, non possono sempre permettere di assicurare la libera circolazione delle merci nel mercato unico. L'armonizzazione rimane uno degli strumenti più efficaci, sia per gli operatori economici, sia per le amministrazioni nazionali.

La Commissione, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento, continuerà pertanto a monitorare l'applicazione e gli effetti del regolamento e a valutare l'eventuale necessità di futuri emendamenti nella prossima relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 764/2008.

xxx

La Commissione invita il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo a prendere atto della presente relazione.